



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

C.F./P. IVA 00529840019

Proposta n.: 2904

DIREZIONE FINANZE E ORGANIZZAZIONE
UFFICIO ECONOMATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1032 / 2026

Oggetto: DECISIONE A CONTRARRE PER PER IL RINNOVO CASELLA PEC MASSIVA COMUNE.RIVOLI.TO@LEGALMAIL.IT E N.1 GIGA AGGIUNTIVO PER UN IMPORTO PARI AD EURO 872,30 IVA 22% COMPRESA

LA DIRIGENTE DI DIREZIONE

Premesso che

- con Decreto n. 4 del 01/04/2025 il Sindaco ha nominato la sottoscritta Dirigente della Direzione Finanze e Organizzazione, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L.;
- con Disposizione Dirigenziale 51/2026 del 20/07/2026 viene nominato RUP ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito anche solo Codice) il dott. Fabio Gastaldo Funzionario ed Economo il quale dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Rilevato che:

- è necessario rinnovare la casella PEC dell'Amministrazione denominata comune.rivoli.to@legalmail.it, strumento indispensabile per lo svolgimento delle attività di tutti gli uffici comunali;
- con avviso via email il fornitore ha inviato una prima comunicazione di scadenza licenza per il rinnovo della casella pec massiva denominata “comune.rivoli.to@legalmail.it” e n. 1 giga aggiuntivo numero ordine 22925 del 31/07/2026;
- il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale costituisce un'infrastruttura informatica essenziale dell'Ente, utilizzata quale domicilio digitale per la ricezione e trasmissione di comunicazioni aventi valore legale, nonché integrata con il sistema di gestione documentale e protocollo informatico ADS, dal quale dipendono i processi di protocollazione automatica, archiviazione documentale, gestione dei flussi documentali e invio massivo delle comunicazioni istituzionali;
- la continuità del servizio PEC assume carattere essenziale per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, in quanto eventuali interruzioni o malfunzionamenti potrebbero

compromettere la ricezione di comunicazioni aventi valore legale, con possibili ripercussioni sul corretto svolgimento dei procedimenti amministrativi;

- con relazione del Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Archivistici acquisita agli atti con protocollo n. 72318 del 20/08/2026, è stato rappresentato che il servizio PEC risulta strettamente integrato con l'infrastruttura documentale dell'Ente e che l'eventuale migrazione verso un diverso gestore richiede attività di riconfigurazione, aggiornamento dei parametri di integrazione con il sistema ADS, verifica del corretto funzionamento dei connettori applicativi, aggiornamento delle configurazioni del dominio digitale dell'Ente presso le piattaforme istituzionali e svolgimento delle necessarie attività di collaudo, trattandosi di operazioni suscettibili di incidere sulla continuità di un servizio essenziale;

Dato atto altresì che

- il servizio di Posta Elettronica Certificata rientra tra i beni e servizi informatici disciplinati dall'art. 1, commi 512 e seguenti, della Legge n. 208/2015 e che, pertanto, l'approvvigionamento deve ordinariamente avvenire mediante gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o dai soggetti aggregatori, salvo il ricorrere delle ipotesi derogatorie previste dal successivo comma 516;

Evidenziato che

- per la specifica materia dei beni e servizi IT sotto-soglia, il quadro normativo vigente (art. 1, commi 512 e 516, L. 208/2015) distingue nettamente le modalità di approvvigionamento, consentendo all'Amministrazione di procedere alternativamente:
 - mediante adesione a Convenzione Consip/regionale;
 - mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o altro mercato elettronico, mediante strumento di negoziazione/acquisto (es. Trattativa Diretta / Confronto di preventivi / RDO), senza che sussista l'obbligo di autorizzazione dell'Organo di vertice né di comunicazione ad ANAC, AgID o Corte dei Conti;
 - sul mercato libero al di fuori del MePA, solo previa autorizzazione motivata dell'Organo di vertice amministrativo e con obbligo di comunicazione ad ANAC e AgID;

Precisato che

- l'acquisto in oggetto viene perfezionato **tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)**, garantendo il pieno rispetto della disciplina speciale di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 512, della L. 208/2015, in quanto strumento di negoziazione messo a disposizione da Consip S.p.A., pur prescindendo dall'adesione alla specifica Convenzione quadro ed assicurando al contempo la rispondenza della fornitura alle puntuali ed effettive esigenze tecniche dell'Ente;

Preso atto che

- risulta attiva la Convenzione Consip "Servizi PEC e REM-IT – ID 2856", la quale rappresenta lo strumento ordinario di approvvigionamento per tale tipologia di servizi;
- dall'analisi della documentazione della Convenzione emerge che le configurazioni disponibili prevedono tagli di capacità pari a 90 GB e 120 GB per i profili corrispondenti alle esigenze dell'Ente, mentre l'attuale configurazione in esercizio dispone di una capacità pari a **100 GB**, risultata idonea al soddisfacimento delle esigenze operative dell'Amministrazione;
- la Convenzione non prevede la possibilità di incrementare puntualmente o temporaneamente la capacità della casella mediante l'acquisto di spazio aggiuntivo, essendo previsto esclusivamente il passaggio ad una diversa tipologia di servizio con capacità superiore;
- l'adozione della configurazione da **90 GB** comporterebbe una riduzione della capacità oggi

disponibile, mentre il passaggio alla configurazione da **120 GB** determinerebbe un incremento di costo significativamente superiore rispetto al fabbisogno effettivo dell'Ente, senza che la Convenzione metta a disposizione una configurazione intermedia corrispondente all'attuale capacità di esercizio;

Considerato che

- alla luce delle risultanze dell'istruttoria tecnica, l'immediata migrazione del servizio verso un diverso gestore richiederebbe una preventiva attività di pianificazione tecnica, riconfigurazione, aggiornamento delle integrazioni applicative, verifica dell'interoperabilità con il sistema documentale e svolgimento di idonee attività di collaudo, al fine di garantire la continuità del servizio e prevenire il rischio di interruzione della ricezione delle comunicazioni aventi valore legale;
- nelle attuali condizioni organizzative e tecnologiche dell'Ente, tale attività non può essere effettuata senza esporre l'Amministrazione ad un rischio non trascurabile di disservizi riguardanti un'infrastruttura informatica essenziale;
- ricorrono pertanto i presupposti previsti dall'art. 1, comma 516, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto, pur essendo disponibile la Convenzione Consip ID 2856, l'immediato ricorso alla medesima non risulta, allo stato, idoneo a soddisfare lo specifico fabbisogno dell'Amministrazione di assicurare la continuità della gestione amministrativa, tenuto conto della particolare integrazione del servizio con l'infrastruttura documentale dell'Ente, della necessità di pianificare le operazioni di migrazione e delle specifiche caratteristiche tecniche richieste;

Visto che:

- è presente a catalogo MePA all'iniziativa: Acquisti – Codice CPV: 64216120-0 – Servizi di posta elettronica il rinnovo casella PEC al costo di €700 + Iva e il prodotto Rinnovo ampliamento Spazio InBox posta in arrivo PEC Legalmail InfoCert di 1 GB al costo di €15 +Iva;

Dato atto che:

- l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. consente l'affidamento diretto sino all'importo di € 140.000,00, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Amministrazione necessita di garantire la continuità e la stabilità operativa della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale, canale primario e vincolante di comunicazione per le attività di notifica, protocollazione ed erogazione dei servizi essenziali dell'Ente;
- la casella PEC in dotazione deve garantire specifici standard prestazionali (profilo di invio massivo con throughput fino a 25.000 messaggi/giorno e capacità complessiva ad alta disponibilità), indispensabili per assicurare l'invio programmato dei flussi massivi (es. ruoli, verbali e comunicazioni TARI) senza incorrere in blocchi di trasmissione o fenomeni di greylisting/spamming;
- infrastruttura PEC è integrata in modo nativo con gli automatismi e i moduli del software di gestione documentale e protocollo informatico dell'Ente, la cui stabilità è vitale per l'operatività quotidiana degli uffici;
- la sostituzione del gestore o la modifica dell'architettura di rete in uso richiederebbe interventi complessi di riconfigurazione dei connettori applicativi, con il concreto ed elevato rischio di generare disservizi, ritardi o la perdita di notifiche a valore legale durante la fase di transizione;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, senza oneri ulteriori rispetto alle prestazioni già eseguite, qualora intervengano modifiche delle esigenze tecniche, organizzative o funzionali che hanno determinato il ricorso al presente affidamento ai

sensi dell'art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015 ovvero siano realizzate le condizioni tecniche necessarie a consentire, senza pregiudizio per la continuità della gestione amministrativa, l'approvvigionamento del servizio mediante gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori.

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. l'affidamento non è suddivisibile in lotti;
- da attività istruttoria preventiva, è stata accertata, in particolare per il suo modesto valore assai distante dalla soglia comunitaria, l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- nell'ambito del limite di spesa presunto, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. è consentito derogare al principio di rotazione;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le [garanzie provvisorie](#) di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto di affidamento, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Considerato che:

- l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale degli acquisti di beni e dei servizi cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023;
- l'onere finanziario di complessivi € 715,00 + IVA per la durata di 12 mesi si attesta su livelli di assoluta modicità e congruità, risultando pienamente sostenibile ed adeguato a tutelare l'Ente da ben più gravi pregiudizi derivanti da un'eventuale interruzione del canale di notifica istituzionale.

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. attraverso procedura di affidamento diretto;

Ritenuto, altresì, che per il presente affidamento l'operatore economico dovrà possedere i requisiti di carattere generale e non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice, nonché i requisiti di carattere speciale di cui all'art. 100 del Codice;

Richiamato l'art. 192 del T.U.E.L., ai sensi del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del codice nonché dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, come segue:

- 1) il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire all'Amministrazione Comunale il servizio di Pec legato all'indirizzo istituzionale comune.rivoli.to@legalmail.it, servizio indispensabile per il corretto funzionamento degli uffici e la ricezione di comunicazioni aventi valore legale;
- 2) l'oggetto del contratto è la fornitura di 1 account di posta PEC massiva avente 100Gb di spazio di archiviazione;
- 3) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Foglio patti e condizioni allegato;
- 4) la forma del contratto è quella dello scambio di lettere, secondo la natura del commercio;
- 5) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Accertato che:

- nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

Atteso che la procedura di affidamento, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 e s.m.i. approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 80 del 24/09/2025, sarà espletata dal Servizio Appalti e Acquisti/CUC istituito presso la Direzione Servizi al Territorio e alla Città;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 17/12/2025 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 394 del 30/12/2025 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028, con assegnazione ai Dirigenti di quota parte del bilancio(budget) e delle risorse strumentali, ai sensi dell'art. 169 del t.u. 267 e smi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23/04/2026 con cui è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29/01/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2026/2028 che contiene il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 24/09/2025 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/02/2021 con la quale è stato approvato il vigente regolamento di contabilità;
- il Codice di Comportamento del Comune di Rivoli (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 22/12/2022;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti:

- 1) il D.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- 2) il D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e suoi Allegati;
- 3) il D.lgs. 33/2013;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta Dirigente della Direzione ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

1. di dare atto che la precedente narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avviare, per le motivazioni in narrativa esposte la procedura per il rinnovo della casella PEC massiva dell'ente Città di Rivoli denominata "comune.rivoli.to@legalmail.it" con n. 1 giga di spazio aggiuntivo;
3. di approvare il foglio patti e condizioni allegato alla presente determinazione;

4. di impegnare la spesa come segue:

Esercizio: 2026

Importo: euro 872,30

Capitolo: 40/30 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: PAGAMENTO TASSE

POSSESSO /CARBURAN. SPESE VARIE PER LITI / CONSULENZE / PUBBLICAZIONI ECC.

Impegno n.: 1330/2026

Secondo il seguente piano di esigibilità:

Esercizio: 2026

Importo esigibile: euro 872,30

5. di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con i flussi di cassa e il pareggio di bilancio;
- 6) di provvedere alla liquidazione della spesa ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 58 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 25/02/2021 e secondo le modalità previste dal Foglio Patti e Condizioni, nel rispetto, altresì, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Per ottenere il pagamento l'aggiudicatario dovrà avere eseguito la fornitura e aver risolto ogni eventuale contestazione o controversia;
- 7) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il **CIG** verrà richiesto dal responsabile della fase di affidamento;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Appalti e Acquisti/CUC istituito presso la Direzione Servizi al Territorio e alla Città per gli adempimenti di competenza;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Rivoli nella sezione di "Amministrazione Trasparente" bandi di gara e contratti ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023.

TC/fg

Rivoli, 27/08/2026

La Dirigente
CARNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)